

Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Parere n. 77

del 20.03.2008

PREC7/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Facco M. s.r.l. – lavori di adeguamento normativo e potenziamento dell'illuminazione pubblica in vie diverse - anno 2007. S.A. Comune di Peschiera Borromeo.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 6 settembre 2007 il Comune di Peschiera Borromeo ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, per un importo complessivo dell'intervento di € 139.404,27, categoria di riferimento OG10, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la valutazione delle offerte, il bando individuava i seguenti elementi di valutazione, elencati in ordine crescente di importanza:

- a) ribasso offerto (max 35 punti)
- b) requisiti tecnici e organizzativi dell'impresa (max 35 punti)
- c) valore tecnico ed estetico dei materiali, e, dunque, degli impianti (max 30 punti)

Il bando disponeva, altresì, che il punteggio dell'offerta tecnica di cui alle lettere b) e c) sarebbe stato attribuito a discrezione della commissione aggiudicatrice, sulla base della valutazione della documentazione prodotta dai concorrenti, tenendo conto che nella busta B- offerta tecnica, "devono essere inseriti tutti gli elementi ritenuti utili dall'impresa per la valutazione delle componenti dell'offerta tecnica (caratteristiche estetiche, tecniche, qualitative ed organizzative). Le caratteristiche estetiche, tecniche e qualitative saranno valutate sulla base della documentazione descrittiva e grafica (come depliant o cataloghi in cui siano evidenziati le foto e/o i disegni degli elementi e dei materiali proposti con le caratteristiche tecniche degli stessi), o di altro materiale che l'impresa riterrà opportuno allegare all'offerta. I requisiti tecnico organizzativi saranno valutati sulla base dei curricula presentati dalle imprese, dei certificati di esecuzione lavori e/o dei certificati collaudo rilasciati dagli Enti committenti, con particolare riferimento a lavori con caratteristiche similari."

In data 10 dicembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa Facco s.r.l., classificata seconda nella graduatoria di aggiudicazione, ha contestato la mancata aggiudicazione a proprio favore dell'appalto, nonostante la stessa abbia ottenuto il maggior punteggio per la voce "ribasso offerto".

A parere dell'impresa istante, non è dato di individuare l'iter logico motivazionale di attribuzione dei punteggi (rispettivamente 19 e 20 punti, nei suoi confronti e 35 e 25 punti a favore dell'impresa risultata prima in graduatoria) degli elementi di valutazione di cui alle riferite lettere b) e c).

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, ha rappresentato che nella seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche sono stati seguiti i seguenti criteri:

- in relazione all'elemento sub b) requisiti tecnici ed organizzativi dell'impresa: la commissione, nella comparazione delle offerte, ha tenuto conto, preso atto del possesso da parte dei concorrenti dei requisiti minimi necessari per partecipare all'appalto, del *quid pluris* eventualmente posseduto dai concorrenti, come ad esempio un elevato importo di classifica di iscrizione SOA per la categoria OG10;
- in relazione all'elemento sub c) valore tecnico ed estetico dei materiali: la commissione ha tenuto conto, sulla base della documentazione descrittiva e grafica presentata dalle imprese, della maggiore o minore rispondenza alle indicazioni progettuali ed alle esigenze impiantistiche dell'intervento.

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'articolo 83, comma 4, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 163/2006, la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

Come ha infatti rilevato la Corte di Giustizia nella sentenza C-331-04 del 24.11.2005, i criteri di aggiudicazione individuati nel bando non devono conferire all'amministrazione una libertà incondizionata di scelta, dovendosi rispettare i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

Nel caso in esame, il bando disponeva che il punteggio dell'offerta tecnica, peraltro individuato solo nel suo valore massimo, di cui alle lettere b) e c) sarebbe stato attribuito a discrezione della commissione aggiudicatrice.

Ne discende, non diversamente risultando dai verbali in atti, che ciascun commissario ha assegnato i punteggi numerici discrezionalmente, in assenza di una preventiva individuazione dei criteri motivazionali in base ai quali sarebbe stato effettuato il procedimento valutativo. Si precisa che quanto comunicato dalla S.A., in ordine ai criteri seguiti per le valutazioni effettuate dalla commissione nella seduta riservata, non trova riscontro nel verbale della seduta riservata del 5.10.2007.

Secondo la giurisprudenza, l'assegnazione del solo punteggio numerico può ritenersi espressiva di una intrinseca motivazione, quando i criteri di valutazione siano stati ulteriormente specificati in dettagliati sub-criteri, con la previsione per ciascuno di essi del relativo punteggio, in modo da rendere più comprensibile l'iter logico seguito e da limitare al massimo la discrezionalità amministrativa. È infatti necessario, giova ribadire, che in relazione al punteggio massimo conferibile nell'ambito di ciascun elemento di valutazione, si siano individuati i relativi valori ponderali.

Sulla base di quanto sopra, l'indicazione nel bando dell'attribuzione discrezionale del punteggio relativo all'offerta tecnica, la mancata individuazione di dettagliati sub-criteri tali da circoscrivere il potere discrezionale della commissione giudicatrice e la mancata individuazione dei criteri motivazionali per attribuire a ciascun criterio di valutazione la ponderazione relativa, rendono viziata e non trasparente la procedura in esame.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica non è conforme al principio di trasparenza e di parità di trattamento.

I Consiglieri Relatori

Il Presidente

Piero Calandra

Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.04.2008